

**COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA**

IL REVISORE UNICO

Verbale n 13 del 25.06.2026

GRUPPO DI LEGISLA		arrivato il
26 GIU. 2026		
N.....	5535	di Protocollo
Cat.....	Classe.....	Fasc.....

Oggetto: Parere su proposta di Deliberazione di Giunta Comunale di variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art. 175 comma 4 e art. 187 del D.lgs. 267/2000).

PREMESSA

- In data 11.02.2026 il Consiglio Comunale, con delibera n. 4 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- In data 11.02.2026 il Consiglio Comunale, con delibera n. 5 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- In data 26.05.2026 il Consiglio Comunale, con delibera n. 12 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2025;

In data 25.06.2026 è stata sottoposta allo scrivente Revisore unico, per l'acquisizione del parere, la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 175 del D.lgs. 267/2000

Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

- Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
- Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
- Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
 - l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono state previste;
 - quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
- *Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da*

parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

- In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

omissis

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico ha esaminato la documentazione fornita dall'Ufficio Finanziario ed in particolare ha verificato la motivazione dell'urgenza delle variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 per l'annualità 2026. Tali variazioni sono dovute alla necessità di erogare il Bonus Sociale TARI (componente perequativa UR3), riconosciuto automaticamente ai nuclei familiari con ISEE inferiore a € 9.530,00 (ovvero € 20.000,00 per nuclei con almeno quattro figli a carico), ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019 e del DPCM 21 gennaio 2025, nonché della delibera ARERA n. 355/2025/R/rif. Il Bonus, pari al 25% della TARI dovuta, deve essere erogato entro il 30 giugno 2026. La copertura finanziaria è assicurata dall'applicazione al bilancio di previsione 2026-2028 della quota accantonata del risultato presunto di amministrazione, accertata in sede di Rendiconto 2025 con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.05.2026, specificatamente relativa alla componente perequativa TARI (UR3), per la somma di € 12.396,00.

Verificato:

- che permangono gli equilibri di bilancio;
- che le variazioni di bilancio proposte sono urgenti ed analiticamente sono sintetizzate nel seguente riepilogo:

ANNO 2026

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 12.396,00	
	CA	-----	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
	CA		0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 12.396,00
	CA		€ 12.396,00
Variazioni in diminuzione	CO	0,00	
	CA	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 12.396,00	€ 12.396,00
	CA	-----	€ 12.396,00

Ritenuto

che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sotto il profilo delle entrate;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

CONCLUSIONE

considerato:

- che le variazioni proposte corrispondono ad effettive necessità di gestione del bilancio e delle attività comunali, in particolare all'obbligo di erogare il Bonus Sociale TARI (componente perequativa UR3) entro il 30 giugno 2026, ai sensi della normativa ARERA vigente;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile dell'Area;
- il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

Il Revisore esprime parere favorevole alla variazione di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Farinelli



